



PROVINCIA DI BRINDISI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 15 DEL 25/02/2025

Ambiente ed Ecologia

OGGETTO: ECO FASO S.r.l. P.D. n. 48 del 27/03/2014 - Impianto di autodemolizione, trattamento rifiuti non pericolosi, stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi e stoccaggio di R.A.E.E. Istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che:

- Con Provvedimento del Dirigente Servizio Ambiente n. 3 del 04/04/2013, è stata chiusa positivamente - con prescrizioni - la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto presentato dalla Società “ECO FASO S.R.L.” (P.IVA: 02274390745), relativo alla realizzazione ed esercizio di un impianto di autodemolizione, trattamento di alcuni rifiuti non pericolosi, stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e stoccaggio R.A.E.E., da ubicarsi in Fasano (BR) alla Contrada S. Angelo.
- Con Provvedimento Dirigenziale n. 48 del 27/03/2014, la Provincia di Brindisi ha autorizzato, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la realizzazione e l’esercizio dell’impianto per la gestione dei rifiuti finalizzato all’attività di demolizione dei veicoli fuori uso, trattamento di rifiuti non pericolosi, stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e stoccaggio R.A.E.E., fatto salvo il rispetto delle condizioni e prescrizioni ivi riportate, per le tipologie di rifiuti ed i relativi quantitativi massimi riportati nell’allegato 1 dello stesso provvedimento, stabilendo tra l’altro che:
 - il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi da avviare a recupero e smaltimento è pari a 12.000 tonnellate annue, ovvero 40 tonnellate al giorno, considerando 300 giorni lavorativi all’anno;
 - il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi da avviare a recupero e smaltimento è pari a 3.000 tonnellate annue, ovvero 10 tonnellate al giorno, considerando 300 giorni lavorativi all’anno;
 - il numero massimo di veicoli fuori uso, codice C.E.R. 16.01.04*, da trattare all’interno dello stabilimento è pari a 3.000 veicoli l’anno (10 veicoli al giorno, considerando 300 giorni lavorativi l’anno);
 - l’attività di bonifica deve avvenire esclusivamente all’interno del capannone nell’area denominata in planimetria “Bonifica e smontaggio autoveicoli” e “lavaggio motori”.

Considerato che:

- Con nota prot. n. 0031703 del 26/09/2023, è stata acquisita l'istanza della ditta ECO FASO s.r.l. circa il rinnovo dell'autorizzazione n. 48/2014.
- In seguito alla richiesta di proroga trasmessa dal Proponente con nota prot. n. 0040933 del 12/12/2023 ed accordata dalla Provincia di Brindisi con nota prot. n. 0041849 del 18/12/2023, la Società ha trasmesso, con nota registrata al prot. n. 0003690 del 01/02/2024, la documentazione integrativa richiesta dall'Autorità Competente (A.C.) con nota prot. n. 0037984 del 16/11/2023.
- Con nota prot. n. 0005859 del 19/02/2024, la Provincia di Brindisi ha richiesto la documentazione integrativa ivi indicata, precisando, tra l'altro, che *"Le modifiche impiantistiche riguardanti l'adeguamento al Regolamento Regionale n. 26/2013 potrebbero determinare impatti non considerati e/o contemplati nell'ambito del procedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale conclusosi con l'adozione del sopra richiamato P. D. n. 3/2013; si ritiene pertanto che la modifica di che trattasi debba scontare, preliminarmente al rinnovo, una procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, per la quale il Proponente dovrà presentare apposita istanza corredata dalla opportuna documentazione prevista dalla normativa vigente ... OMISSIS ... il Proponente, qualora fosse confermato l'interesse alle modifiche proposte per la gestione dei rifiuti rispetto alla vigente autorizzazione, dovrà trasmettere oltre all'istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA, anche la documentazione integrativa richiesta con la presente nota finalizzata alla valutazione dell'istanza di rinnovo"*.
- Con note prot. n. 0009596 del 20/03/2024, n. 0009775 del 21/03/2024 e n. 0010664 del 29/03/2024, il Proponente ha trasmesso documentazione integrativa.
- L'A.C., con nota prot. n. 0011524 del 08/04/2024, al fine di poter attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ha richiesto ulteriore documentazione integrativa, trasmessa successivamente dalla Società - a valle della richiesta di proroga della validità dell'autorizzazione di cui al P.D. n. 48/2014 richiesta con nota prot. n. 0011837 del 10/04/2024 e concessa con nota prot. n. 0012705 del 17/04/2024 - con nota prot. n. 0014857 del 09/05/2024.
- Con nota prot. n. 0027819 del 04/09/2024, la Provincia di Brindisi ha richiesto la documentazione ivi indicata, inoltrata dal Proponente con nota prot. n. 0031175 del 04/10/2024.
- Con nota prot. 0035450 del 08/11/2024, la Provincia di Brindisi ha comunicato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. 26/2022, l'avvio del procedimento in argomento e informato le Amministrazioni ed Enti interessati di aver pubblicato la documentazione progettuale sul proprio sito istituzionale, facendo presente altresì che *"...nelle more dell'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale, i termini del procedimento relativo al rinnovo dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si intendono sospesi"*.

In relazione a quanto sopra premesso e considerato, dalla documentazione complessivamente presentata dal Proponente si evincono gli elementi essenziali riportati di seguito.

- Il progetto proposto prevede l'adeguamento del sistema di trattamento delle acque meteoriche al vigente Regolamento Regionale 26/2013 e s.m.i. di pertinenza dell'impianto di autodemolizione, trattamento rifiuti non pericolosi, stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi e stoccaggio di R.A.E.E. ubicato nella zona industriale di Fasano (BR) e catastalmente individuato al foglio 44, particelle 370 e 491.
- Le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sul piazzale realizzato in conglomerato bituminoso (asfalto), attraverso canaline con griglia in sommità, subiscono un primo trattamento di grigliatura e sono poi convogliate in un impianto di trattamento in continuo per essere sottoposte a un trattamento di sedimentazione (dissabbiatura) e di disoleatura a coalescenza. All'uscita dell'impianto è previsto un pozzetto scolmatore con stramazzo (da realizzare) che separa le acque di prima pioggia da quelle successive: le acque di prima pioggia vengono convogliate in un sistema d'accumulo dedicato in grado di contenere i primi 5 mm di precipitazioni (2 vasche da 10 mc per un totale di 20 mc), mentre acque di seconda pioggia sono accumulate in altre due vasche da 10 mc cadauna (20 mc di accumulo totale) e saranno destinate al riutilizzo successivo per innaffiare le aree a verde e/o per gli alti usi consentiti dalla Norma. Il troppopieno presente nel sistema di accumulo delle acque di seconda pioggia permette lo scarico in trincea drenante del surplus delle acque accumulate.
- La vasca d'accumulo delle acque di prima pioggia sarà dotata di una valvola anti-riflusso (valvola CLAPET, a galleggiante o equipollente). A seguire, le acque di prima pioggia vengono rilanciate verso un sistema di affinamento con quarzite/carboni attivi e accumulo per riutilizzo che scongiura l'eventuale presenza di oli e idrocarburi in genere. Entro le 48 ore successive all'ultimo evento piovoso, le acque di prima pioggia - già trattate e previa caratterizzazione periodica - se rispondenti ai limiti di emissione imposti dalla tab. 4 dell'allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/06, saranno scaricate in trincea drenante; diversamente saranno

smaltite come rifiuto mediante autospurghi. A valle del trattamento delle acque di prima pioggia sono stati previsti n. 2 serbatoi fuori terra da circa 8.000 litri cadauno, in grado di contenere i primi 5 mm di pioggia post-trattamento nei quali è possibile effettuare tutte le verifiche analitiche.

- Il sistema di filtrazione delle acque di prima pioggia sarà costituito da uno skid da installare fuori terra, comprendente i filtri a quarzite e a carboni attivi e i relativi circuiti di filtrazione e di contro-lavaggio. La stazione è completata dai bacini, interrati di depurazione. Nel dettaglio, il sistema prevede:
 - Sistema di pompaggio: Vasca di accumulo pre-filtro con elettropompa è comandata da un interruttore a galleggiante installato all'interno della vasca di accumulo. L'elettropompa ha il compito di aspirare l'acqua dalla vasca di accumulo e di pomparla nel filtro a quarzite e successivamente nel filtro a carboni attivi.
 - Basamento: In metallo viene costruito con struttura portante. Su di esso sono alloggiati tutti i componenti dell'impianto di depurazione delle acque reflue da trattare.
 - Colonna con sabbia: Il filtro a sabbia consiste in un letto di materiale granulare (mezzo filtrante) contenuto in un serbatoio cilindrico (contenitore) completamente chiuso e mantenuto in pressione dai circuiti di filtrazione e di contro-lavaggio. Dimensionato per il passaggio dell'acqua richiesta dall'impianto, viene costruito in modo da essere protetto contro la corrosione atmosferica. Il contenitore è realizzato in resina epossidica, rinforzata con fibra di vetro; la bocca di carico posta sulla parte superiore consente le periodiche operazioni di carico del letto filtrante ed alloggia il distributore superiore di flusso.
 - Colonna con carboni attivi: Il filtro a carboni attivi è strutturalmente identico a quello a sabbia con la sola differenza che il mezzo filtrante è composto di carbone attivo granulare. Dimensionato per il passaggio dell'acqua richiesta dall'impianto, viene costruito in modo da essere protetto contro la corrosione atmosferica.
 - Piping e valvolame: I circuiti di filtrazione e di contro-lavaggio sono realizzati con tubi e raccordi che canalizzano l'acqua secondo i percorsi di flusso. Per il controllo, inoltre, sono montati due pressostati. I due circuiti sono raccordati rispettivamente alla tubazione di mandata della pompa di alimentazione dell'effluente e dell'acqua pulita e sono dotati di sei elettrovalvole di intercettazione che determinano le seguenti modalità di operazione in automatico secondo tempi preimpostati: filtrazione sequenziale attraverso i due filtri con flusso discendente; contro-lavaggio del filtro a sabbia con flusso ascendente; contro-lavaggio del filtro a carboni attivi con flusso ascendente. Controllo con valvola SIATA/FLECK/ELETTROVALVOLE o similari.
- La trincea drenante sarà dimensionata per smaltire l'intera portata di acque meteoriche. Ciò è giustificato nel caso in cui, per il perdurare delle piogge, le vasche di accumulo dovessero risultare piene. Conoscendo il coefficiente di permeabilità del terreno $K_s = 2 \times 10^{-4}$ m/sec (0,00020) si ottiene la capacità di assorbimento è pari a: $0,00020 \times 3600 \text{ sec} = 0,72 \text{ mc/h}$ pertanto per poter smaltire la portata di 95,11 mc/h occorre una superficie disperdente (sd) pari a: $S_d = Q_{\max}/K_s = 95,11/0,72 = 132 \text{ mq}$ Risulta già realizzata una trincea drenante lunga circa 88 metri, larga 1 metro e profonda 1,5 metri che sviluppa 4,00 mq di superficie laterale per ogni metro di lunghezza, e pertanto una superficie totale disperdente pari a 352 mq maggiore del minimo richiesto ed in grado di sopperire a gestire portate derivanti anche da eventi eccezionali. Per quanto concerne l'interazione tra l'impianto, il suo scarico e la falda acquifera profonda, è garantito un franco di sicurezza non inferiore ad 1,5 metri. Le coordinate dello scarico nel punto di immissione delle trincee drenanti, col sistema WGS84 UTM ZONE 33N, sono le seguenti: X 701628 - Y 4522822.
- In caso di sversamenti accidentali provocati da rilascio di sostanze durante le operazioni di transito è prevista la rimozione immediata a mezzo di terriccio o segatura o altre sostanze adsorbenti da tenere in contenitori dislocati nelle zone più nevralgiche. Le predette sostanze adsorbenti saranno successivamente smaltite secondo il testo vigente del D.Lgs. 152/2006.
- L'approvvigionamento idrico per scopi igienico sanitari, e per le attività aziendali è garantito mediante un accumulo in serbatoi riempiti di acqua potabile mediante autocisterne (AQP). Per consumo umano sono invece utilizzate bottiglie e/o boccioni commerciali di acqua potabile.
- Le acque reflue provenienti dai servizi igienici saranno accumulate in un sistema Imhoff a tenuta stagna e smaltito come rifiuto verso altri impianti autorizzati mediante autospurghi. Per detto sistema è richiesta la deroga ai sensi dell'art. 10 bis del R.R. 7/2016.

Preso atto inoltre delle dichiarazioni del Soggetto Proponente, tra cui:

- *"Sui piazzali non si effettueranno attività lavorative e/o di deposito di materiali che possano rilasciare sostanze pericolose e/o che comunque possano contaminare e/o variare le caratteristiche proprie delle acque meteoriche di dilavamento. Tutti i depositi e le lavorazioni sono al coperto. I veicoli conferiti prima della bonifica sono*

parcheggiati all'interno del capannone nel settore denominato in pianta "settore veicoli in accettazione" e sotto la tettoia destinate al deposito delle carcasse non ancora totalmente bonificate. La bonifica dei veicoli avviene all'interno del capannone in un'area dedicata denominata in planimetria "area bonifica". Le carcasse bonificate, in attesa di riduzione volumetrica, prive di liquidi e fluidi in genere e di ogni altra sostanza contaminante e quindi pressoché inerti sono depositate sul piazzale esterno. ... OMISSIS ... All'esterno potranno essere depositate solo le carcasse già bonificate, praticamente inerti, e quindi prive di fluidi, oli e liquidi in genere e che pertanto non posso dare origine al rilascio di sostanze pericolose. I rifiuti non pericolosi sono depositati in container coperti anche mediante teli mobili, e posizionati sul piazzale nella posizione riportata in planimetria. Sui piazzali avviene il transito dei mezzi e la movimentazione dei materiali che saranno sempre e comunque depositati sotto copertura e/o container coperti. Involucri, oli esausti, batterie esauste e contenitori smaltiti con apposita ditta; I fanghi di depurazione smaltiti 1-2 volte anno con apposita ditta." (cfr. pag. 4/22 della "Relazione Tecnica acque meteoriche" – rev. 30/11/2023);

- *"Rispetto all'attuale assetto autorizzativo, non sono intervenute variazioni dimensionali sia per quanto riguarda la superficie che circa la tipologia dell'attività svolta" (cfr. pag. 7/58 dello "Studio Preliminare Ambientale" – rev. 16 Marzo 2024);*
- *"... la ditta intende lasciare invariato il quantitativo autorizzato e sottolinea che non sono previste modifiche né nel ciclo produttivo né nella tipologia e nei quantitativi dei rifiuti che la proponente intende gestire" (cfr. pag. 8/20 della "Relazione tecnica circa attuale gestione dell'impianto e conformità alla normativa in vigore" – rev. 16 Marzo 2024).*

Visti:

- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* e, in particolare, l'art. 107 con il quale, tra l'altro, sono state attribuite ai Dirigenti le funzioni e le responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante *"Norme in materia ambientale"*;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante *"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"* con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. *Attuazione dell'art. 1 della legge n. 123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- la D.G.R. n. 2614/09, avente ad oggetto la *"Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08"*;
- il D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"*;
- il Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011, n. 26 recante *"Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]" e s.m.i.*;
- il Regolamento Regionale del 9 dicembre 2013, n. 26 recante *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)"*;
- la Legge n. 56/2014 recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente 30 marzo 2015 (*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*);
- il Piano Regionale di Gestione Rifiuti Speciali (PRGRS) di cui alla D.G.R. n. 673 del 11/05/2022;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- lo Statuto vigente della Provincia di Brindisi;

- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 *“Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”*;
- il Decreto del Presidente n. 11 del 19/02/2025 con cui si è approvato il PIAO per il triennio 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 112 del 12/07/2024, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

Richiamati altresì:

- l'art 5 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 152/2006, che definisce gli impatti ambientali come *“effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo”*;
- l'art 5 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 152/2006, che definisce la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto come *“la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto”*.

Rilevato che, secondo quanto dichiarato dal Proponente:

- in relazione al PPTR, *“... si evince la presenza dell'UCP – Paesaggi rurali di cui all'art. 77 delle NTA del PPTR rispetto alle cui previsioni di tutela non si riscontrano criticità rispetto al procedimento di rinnovo e non si evidenziano incompatibilità con tale strumento paesaggistico”* (cfr. pag. 7/20 della *“Relazione tecnica circa attuale gestione dell'impianto e conformità alla normativa in vigore”* – rev. 16 Marzo 2024);
- in relazione alle acque reflue assimilate alle domestiche, *“L'area in cui insiste l'impianto di cui al presente progetto è sita nella Z.I. di Fasano alla C.da S. Angelo e non è servita da pubblica fognatura di acque bianche e di acque nere. Per questo le acque nere civili vengono accumulate in una vasca e smaltite da ditta autorizzata periodicamente”* (cfr. pag. 18/20 della *“Relazione tecnica circa attuale gestione dell'impianto e conformità alla normativa in vigore”* – rev. 16 Marzo 2024);

Considerato che, dalla documentazione prodotta dal Proponente, si desume che la realizzazione dell'intervento in questione non determina impatti ambientali negativi e significativi, che pertanto ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il progetto in questione non debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Considerato altresì che, entro il termine stabilito dalla predetta nota prot. n. 0035450/2024, non è pervenuto alcun contributo da parte delle Amministrazioni ed Enti interessati, competenti ad esprimersi sul procedimento in argomento.

Ritenuto, sulla base di quanto innanzi riportato, di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 26/2022 alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale.

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia.

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DISPONE

- 1) **di NON assoggettare a Valutazione d'Impatto Ambientale**, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di adeguamento al vigente Regolamento Regionale 26/2013 e s.m.i. del sistema di trattamento delle acque meteoriche relativo all'impianto di demolizione veicoli fuori uso, trattamento di rifiuti non pericolosi, stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e stoccaggio R.A.E.E., ubicato in Fasano (BR) alla Contrada S. Angelo proposto dalla Società *“ECO FASO S.R.L.”*.
- 2) **di stabilire che**:
 - La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19, comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006, ha efficacia temporale di cinque anni dalla data di emissione del presente provvedimento.
 - Il presente atto viene adottato con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- La Società dovrà rispettare le disposizioni di cui al Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”*, con particolare riferimento: all’obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento per l’irrigazione delle aree attrezzate a verde ornamentale e/o per gli altri usi consentiti dalla Norma; al divieto di scarico su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo a meno di 500 metri dalle opere di captazione sotterranee e di derivazione di acque destinate al consumo umano; al divieto di scarico delle acque di prima pioggia trattate su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo a meno di 250 metri dalle opere di captazione sotterranee per scopi irrigui.
- Il titolare dello scarico dovrà realizzare le necessarie attività di autocontrollo, finalizzate a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai valori limite di emissione per l’effluente depurato previsti dalla Tabella 4 dell’Allegato V del richiamato Decreto per tutte le acque da scaricare (prima e seconda pioggia).
- In ordine alle acque di prima pioggia, le determinazioni analitiche da effettuare in autocontrollo, in termini di caratterizzazione periodica finalizzata alla verifica dei limiti di emissione per l’effluente depurato previsti dalla Tabella 4 dell’Allegato V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno avere frequenza trimestrale nel primo anno e, una volta verificata l’efficienza dell’impianto di trattamento, potranno essere effettuati con cadenza almeno semestrale con campione da prelevare nei serbatoi di raccolta.
- Le acque di prima pioggia accumulate nei due serbatoi previsti in progetto, qualora a seguito degli accertamenti analitici non dovessero essere conformi ai limiti prescritti di cui alla Tabella 4 dell’Allegato V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere conferite come rifiuto, al fine del loro smaltimento, ad impianti terzi debitamente autorizzati.
- I controlli da effettuare sulle acque di seconda pioggia dovranno avere frequenza almeno semestrale ed interesseranno esclusivamente le vasche di accumulo, poste a valle del sistema di trattamento in continuo di grigliatura dissabbiatura e disoleatura con pacchi a coalescenza.
- Gli estremi identificativi dei Rapporti di Prova, sottoscritti e certificati da tecnico abilitato, relativi ai risultati delle analisi, effettuate nell’ambito dell’attività di autocontrollo, dovranno essere riportati entro le 24 (ventiquattro) ore dalla determinazione, su apposito Registro delle attività da tenersi presso l’impianto, regolarmente vidimato dalla Provincia di Brindisi Servizio Ambiente, da esibire su richiesta dei competenti organi di controllo.
- Almeno tre giorni lavorativi prima dello scarico, dovrà essere data comunicazione al DAP di Brindisi di ARPA Puglia e, per conoscenza, a questo Settore, allegando i rapporti di prova effettuati sulle acque trattate da scaricare secondo le scadenze temporali sopra stabilite (frequenza trimestrale nel primo anno e, una volta verificata l’efficienza dell’impianto di trattamento, potranno essere effettuati con cadenza almeno semestrale per le acque di prima pioggia e cadenza almeno semestrale per le acque di seconda pioggia).
- Il Gestore dovrà fornire agli Organi di Controllo tutte le informazioni richieste, consentendo altresì l’accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico di che trattasi ai fini di verifiche e campionamenti.
- Lo scarico sul suolo delle acque meteoriche trattate, dovrà avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza.
- La Società dovrà adottare opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi nonché per evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento al fine di impedire lo smaltimento di sostanze pericolose nel corpo ricettore, con particolare riferimento alle sostanze per le quali il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prescrive il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo.
- La Società dovrà garantire una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento e depurazione dove avverrà la grigliatura, la dissabbiatura, la disoleazione e l’affinamento con quarzite/carboni attivi per le sole acque di prima pioggia, al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l’aspetto idraulico che quello igienico-sanitario.
- Sulle aree interessate dal dilavamento delle acque meteoriche non è consentito effettuare lavorazioni e/o attività di deposito che possono comportare il rilascio di sostanze pericolose e/o comunque contaminati per l’ambiente.
- Evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi sulle aree

adiacenti di altri proprietari e sull'attigua sede stradale. In particolare, nel caso di piogge di eccezionale intensità, dovrà essere costantemente verificata la capacità di assorbimento dei deflussi al fine di garantire l'incolumità pubblica e la massima sicurezza del traffico veicolare.

- Prima della dismissione dell'impianto, che dovrà anche prevedere il recupero dell'area interessata dalla trincea drenante, il Gestore dovrà dare evidenza degli esiti delle indagini ambientali svolte a mezzo di sondaggi verticali sulle superfici impermeabilizzate e finalizzate alla verifica dello stato di contaminazione del suolo.
- In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere ai sensi D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato l'esecuzione di specifica indagine ambientale sul sito interessato dallo smaltimento delle acque di dilavamento per la verifica dell'eventuale stato di inquinamento nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica.
- Alla conclusione dei lavori deve essere trasmessa idonea certificazione di fine lavori e collaudo delle opere, alla quale devono essere allegate le planimetrie e eventuali relazioni relative alle opere come effettivamente realizzate, qualora diverse da quelle del progetto autorizzato.
- Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente nonché i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.
- Ai fini della valutazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, inoltre, la Società dovrà produrre:
 - una planimetria asseverata da Professionista abilitato indicante lo stato dei luoghi dell'impianto rispetto a quanto autorizzato con P.D. n. 48 del 27/03/2014;
 - un cronoprogramma dettagliato relativo alle tempistiche legate agli interventi da realizzare – per come previsti nel progetto di cui al presente provvedimento - con la descrizione delle relative attività.
 - nelle more di realizzare gli interventi previsti in progetto, una descrizione particolareggiata sulla gestione dell'impianto nella fase transitoria, anche in relazione alla gestione delle acque meteoriche.

3) **di dare atto** che il Legale Rappresentante della Società è la Sig.ra Palma Di Bari.

4) **di pubblicare** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., sul sito web della Provincia di Brindisi.

5) **di notificare** il presente atto alla Società "ECO FASO S.R.L." (gruppolacatena@pec.it) e, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di competenza, ai seguenti soggetti:

- Comune di Fasano (suap.comunefasano@pec.rupar.puglia.it; comunefasano@pec.rupar.puglia.it);
- REGIONE PUGLIA: Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio (sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it);
- ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi (dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
- Azienda Sanitaria Locale di Brindisi (protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it; prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it);
- Consorzio ASI Brindisi (uffprotocollo.asibr@legalmail.it);
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi, Uff. Prevenzione Incendi (com.prev.brindisi@cert.vigilfuoco.it).

Le dichiarazioni rese dal proponente e dai tecnici di fiducia incaricati costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente atto, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dello stesso provvedimento, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e al GDPR n. 679/2016.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio:

Dott. Pasquale Epifani
Documento Firmato digitalmente

I sottoscritti, Responsabili del Procedimento, dichiarano che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

I Responsabili del Procedimento:

Ing. Lorenzo Silla
*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993*

Dott. Stefano Rago
*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993*

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Il Dirigente del Servizio:

Dott. Pasquale Epifani
Documento Firmato digitalmente

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi digitali dell'Ente, ai sensi della normativa vigente.